



TISCALI S.P.A.

PROCEDURA PER LA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Approvazione:
In vigore:

Consiglio di Amministrazione del 5 aprile 2022
Dal 5 aprile 2022

Sommario

1. Definizioni	3
2. Principi generali	5
3. Comunicazione all'esterno delle Informazioni aziendali	5
4. Individuazione e gestione delle Informazioni Rilevanti	6
5. Valutazione della natura privilegiata dell'informazione.....	6
6. Comunicazione all'esterno delle Informazioni Privilegiate	7
7. Ritardo della comunicazione	7
7.1 Condizioni per il Ritardo, relative valutazioni e monitoraggio.....	7
7.2 Adempimenti relativi al Ritardo	8
7.2 Notifica del Ritardo	9
8. Rapporti con le Società Controllate	10
9. Violazioni della Procedura e sanzioni.....	10
10. Disposizioni finali	10

1. Definizioni

Ai fini della presente procedura (la “**Procedura**”) si intendono per:

Amministratore Delegato	l'amministratore delegato di Tiscali.
Condizioni per il Ritardo	le condizioni, al soddisfacimento delle quali la Società può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate: a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società, b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico e c) la Società sia in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.
Destinatari	i destinatari della Procedura ovvero gli amministratori, i sindaci, i dirigenti e tutti i dipendenti di Tiscali e delle Società Controllate, nonché gli altri soggetti che agiscono in nome o per conto di Tiscali o delle Società Controllate e hanno accesso a Informazioni Rilevanti o Privilegiate nell'esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione.
Dirigente Preposto	il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Tiscali ai sensi dell'art. 154- <i>bis</i> del TUF.
Funzioni Competenti	le funzioni o unità organizzative a vario titolo coinvolte, all'interno di Tiscali o di Società Controllate, nella trattazione di Informazioni Rilevanti o Privilegiate.
Gruppo ovvero Gruppo Tiscali	Tiscali e le società dalla stessa controllate ai sensi dell'art. 93 del TUF.
Informazione Rilevante	una specifica informazione che, a giudizio di Tiscali, può in un secondo, anche prossimo, momento, assumere natura di Informazione Privilegiata secondo quanto previsto dall'art. 7 MAR nonché dagli orientamenti dell'Autorità di Vigilanza e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Le specifiche informazioni rilevanti originano prevalentemente da attività svolte da Tiscali o da Società Controllate. Le specifiche informazioni rilevanti includono le: (i) informazioni ricevute dall'esterno che abbiano carattere rilevante; (ii) informazioni presenti presso Tiscali o Società Controllate che abbiano carattere rilevante in combinazione con informazioni pubbliche.
Informazione Privilegiata	un'informazione avente carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente – direttamente o indirettamente – la Società o uno o più strumenti finanziari emessi dalla Società che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati. Un'informazione è di carattere preciso se: <ul style="list-style-type: none">- si riferisce a un complesso di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o a un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;- è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile

effetto del suddetto complesso di circostanze o del suddetto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato collegato.

Nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerati come informazioni aventi carattere preciso.

A titolo esemplificativo, le informazioni relative a un evento o a una serie di circostanze che costituiscono una fase intermedia in un processo prolungato possono riguardare lo stato delle negoziazioni contrattuali, le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute, la possibilità di collocare strumenti finanziari, le condizioni alle quali tali strumenti sono venduti, le condizioni provvisorie per la collocazione di strumenti finanziari, o la possibilità che uno strumento finanziario sia incluso in un indice principale o la cancellazione di uno strumento finanziario da un tale indice (*cf.* considerando n. 17 del MAR).

Una tappa intermedia di un processo prolungato è considerata informazione privilegiata se, di per sé, risponde a tutti i criteri sopra indicati per la qualificazione di un'informazione come privilegiata.

Per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari e degli strumenti finanziari derivati (informazione price sensitive), si intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

In relazione alle Società Controllate, ai fini della Procedura rilevano tutte le informazioni che possano essere considerate di carattere privilegiato per la Società alla luce della significatività delle attività delle Società Controllate medesime.

Investor Relator	<i>l'investor relator</i> di Tiscali.
Linee Guida	le linee guida in materia di gestione delle informazioni privilegiate adottate dalla Consob nell'ottobre 2017.
MAR	il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato.
Regolamento 2016/1055	il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione Europea del 29 giugno 2016.
Relazioni Finanziarie	la relazione finanziaria annuale, la relazione finanziaria semestrale di cui all'art. 154-ter del TUF, nonché i resoconti intermedi di gestione ove richiesti dalla normativa applicabile alla Società.
Società Controllate	le società controllate da Tiscali ai sensi dell'art. 93 del TUF.
Soggetto Preposto	il soggetto incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate di cui alla " <i>Procedura relativa alla tenuta e aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso ad informazioni rilevanti e ad informazioni privilegiate</i> " di Tiscali, individuato nel Responsabile Affari Societari della Società.
Struttura di Consultazione	le Funzioni Competenti coinvolte, con funzioni consultive, nel processo di valutazione della natura rilevante e/o privilegiata dell'informazione e nella

decisione in merito alla tempistica di pubblicazione delle Informazioni Privilegiate, individuate nella persona del Presidente e nelle Funzioni responsabili, rispettivamente, della Direzione Legale e Investor Relation.

Quando si tratti di informazioni relative a Società Controllate, l'Amministratore Delegato può invitare a partecipare alla Struttura di Consultazione anche l'amministratore delegato (o organo equivalente) della Società Controllata di volta in volta interessata.

Tiscali ovvero la **Società** ovvero
l'Emittente Tiscali S.p.A.

TUF il decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato.

2. Principi generali

La Procedura contiene le disposizioni relative alla gestione interna e alla comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti Tiscali e le Società Controllate, con particolare riferimento alle Informazioni Rilevanti e Privilegiate, in conformità con le disposizioni vigenti in materia di "market abuse" e gli orientamenti formulati al riguardo da Consob ed è volta a garantire la massima riservatezza e confidenzialità nella gestione delle Informazioni Rilevanti e Privilegiate nonché il rispetto dei principi di trasparenza e veridicità nella comunicazione all'esterno di tali informazioni.

I Destinatari sono obbligati a:

- (a) mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti, con particolare riguardo alle Informazioni Rilevanti e alle Informazioni Privilegiate;
- (b) utilizzare le informazioni ed i documenti riservati e le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate esclusivamente nell'espletamento delle loro funzioni e nel rispetto della normativa vigente;
- (c) non comunicare tali informazioni ad altri Destinatari se non nel normale esercizio del lavoro, della professione o della funzione e comunque sulla base del c.d. principio del *need to know*;
- (d) trattare tali informazioni solo nell'ambito di canali autorizzati, adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale possa svolgersi senza pregiudizio del carattere riservato o privilegiato delle informazioni stesse.

I Destinatari sono personalmente responsabili della custodia della documentazione inerente all'Informazione Rilevante o all'Informazione Privilegiata cui hanno accesso e ne curano la conservazione garantendone la riservatezza.

3. Comunicazione all'esterno delle Informazioni aziendali

Ogni rapporto dei dirigenti e dipendenti di Tiscali e delle Società Controllate con organi di informazione, investitori professionali e analisti finanziari, finalizzato alla divulgazione di documenti e informazioni aziendali, deve essere autorizzato dall'Amministratore Delegato e avvenire per il tramite dell'Investor Relator.

La divulgazione di documenti e informazioni è in ogni caso effettuata in modo completo, tempestivo e adeguato, evitando asimmetrie informative tra gli investitori o il determinarsi di situazioni che possano comunque alterare l'andamento delle quotazioni.

Nel caso in cui i documenti e le informazioni contengano riferimenti a dati specifici (economici, patrimoniali, finanziari, operativi, di investimento, di impiego del personale, ecc.), i dati stessi dovranno essere preventivamente validati dalle competenti strutture interne.

Al fine di assicurare un coordinamento e un'uniformità di indirizzo nell'interesse della Società, ogni rapporto degli amministratori e dei sindaci con organi di informazione, investitori professionali e analisti finanziari, che coinvolga

informazioni aziendali concernenti Tiscali e/o le Società Controllate può avvenire solo d'intesa con l'Amministratore Delegato.

Qualora la Società organizzi o partecipi ad incontri con analisti finanziari, investitori istituzionali o operatori del mercato:

- (i) l'Investor Relator, d'intesa con l'Amministratore Delegato, comunica anticipatamente alla CONSOB e alla società di gestione del mercato data, luogo e principali argomenti dell'incontro e trasmette alle stesse la documentazione messa a disposizione dei partecipanti all'incontro, al più tardi contestualmente allo svolgimento dell'incontro stesso;
- (ii) la Società apre la partecipazione all'incontro anche ad esponenti della stampa economica, ovvero, ove ciò non sia possibile, pubblica un comunicato stampa che illustri i principali argomenti trattati.

4. Individuazione e gestione delle Informazioni Rilevanti

Le Funzioni Competenti prestano particolare attenzione allo stadio di evoluzione delle informazioni suscettibili di essere qualificate come Informazioni Rilevanti e segnalano tempestivamente all'Amministratore Delegato e alla Struttura di Consultazione la sussistenza di un'informazione suscettibile di essere qualificata come Informazione Rilevante. Di tale segnalazione è mantenuta evidenza a cura del Soggetto Preposto.

A seguito della segnalazione, l'Amministratore Delegato:

- (i) effettua tempestivamente, con il supporto della Struttura di Consultazione, la propria valutazione sulla natura rilevante dell'informazione;
- (ii) qualora ritenga che l'informazione abbia natura rilevante, si adopera affinché il Soggetto Preposto aggiunga una nuova sezione della *relevant information list* ai sensi della "Procedura relativa alla tenuta e aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso ad informazioni rilevanti e ad informazioni privilegiate" all'interno della quale sono iscritti i soggetti che hanno accesso all'Informazione Rilevante.

L'Amministratore Delegato, con il supporto delle Funzioni Competenti, assicura che l'Informazione Rilevante circoli all'interno della Società solo su base strettamente confidenziale ed esclusivamente verso gli esponenti, i dipendenti e i consulenti della Società il cui coinvolgimento sia necessario (c.d. principio del "need to know").

Successivamente all'individuazione dell'Informazione Rilevante, l'Amministratore Delegato, con il supporto delle Funzioni Competenti, monitora l'evoluzione della stessa al fine di valutare se e quando l'Informazione Rilevante possa acquisire natura privilegiata.

5. Valutazione della natura privilegiata dell'informazione

L'Amministratore Delegato e le Funzioni Competenti prestano particolare attenzione allo stadio di evoluzione delle Informazioni Rilevanti che a breve potrebbero ragionevolmente acquisire natura privilegiata ed avviano le attività previste per l'eventuale comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate ovvero per la procedura del ritardo. In ogni caso, le persone che, all'interno di Tiscali e delle Società Controllate ritengono di essere in possesso di informazioni che potrebbero assumere natura privilegiata informano tempestivamente le strutture aziendali sopra indicate.

La valutazione circa la natura privilegiata o meno dell'informazione è riservata all'Amministratore Delegato o al Presidente del Consiglio di Amministrazione con il supporto delle Funzioni responsabili della Direzione Legale e Investor Relator. In caso di informazioni relative a Società Controllate, l'Amministratore Delegato può invitare a partecipare anche l'amministratore delegato (o organo equivalente) della Società Controllata di volta in volta interessata.

Qualora l'Amministratore Delegato e/o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne ravvisino l'opportunità o la necessità, possono decidere di rimettere tale valutazione al Consiglio di Amministrazione.

Quando un'Informazione Rilevante viene individuata come privilegiata l'Amministratore Delegato, con il supporto della Funzione responsabile della Direzione Legale, formalizza questa decisione e registra su uno strumento tecnico che assicura l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle informazioni: (i) data e ora in cui l'informazione è divenuta privilegiata; (ii) data e ora in cui la Società ha deciso in merito; (iii) identità delle persone che hanno assunto la decisione o partecipato alla formazione della stessa.

Una volta che sia stata verificata la natura privilegiata di un'informazione, l'Amministratore Delegato, con il supporto della Struttura di Consultazione, decide in ordine alla sua tempestiva comunicazione al pubblico ai sensi del successivo art. 6 della Procedura, approvando il relativo comunicato stampa, ove non si tratti di operazione rimessa alla competenza consiliare, o, in alternativa, in ordine all'attivazione della procedura del ritardo ai sensi del successivo art. 7 della Procedura.

6. Comunicazione all'esterno delle Informazioni Privilegiate

L'Emittente comunica al pubblico, quanto prima possibile, le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società, e che non siano oggetto di ritardo ai sensi dell'art. 7 della Procedura.

La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate deve avvenire mediante diffusione di un apposito comunicato predisposto da parte della funzione Investor Relations, con l'ausilio della funzione Affari Societari con modalità che consentano un accesso rapido, gratuito, non discriminatorio e simultaneo in tutta l'Unione Europea, nonché una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni medesime da parte del pubblico; la Società evita di coniugare la comunicazione di Informazioni Privilegiate con la commercializzazione delle proprie attività.

Il testo del comunicato stampa deve essere sottoposto all'Amministratore Delegato o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, qualora se ne ravvisi l'opportunità o la necessità, al Consiglio di Amministrazione, per l'approvazione finale prima della diffusione all'esterno, previa verifica e approvazione, (i) del Dirigente Preposto, nel caso il testo sia relativo ad informativa di natura contabile, anche infrannuale, ovvero alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o delle Società Controllate nonché (ii) delle Funzioni Competenti, per quanto di rispettiva pertinenza.

Il comunicato viene reso noto al mercato a cura dell'Investor Relator con le modalità previste dalla normativa vigente¹. La funzione Investor Relations, avvalendosi della funzione Affari Societari, si attiva per il caricamento del comunicato stampa sul sito internet della Società da parte delle funzioni a ciò dedicate, garantendo che siano assicurati (i) un accesso non discriminatorio e gratuito all'Informazione Privilegiata; (ii) che l'Informazione Privilegiata sia pubblicata in una sezione del sito internet facilmente identificabile; (iii) l'indicazione della data e dell'ora di pubblicazione dell'Informazione Privilegiata e la disposizione in ordine cronologico delle Informazioni Privilegiate.

La Società conserva sul proprio sito internet per un periodo di almeno 5 anni tutte le Informazioni Privilegiate che è tenuta a comunicare al pubblico.

7. Ritardo della comunicazione

7.1 Condizioni per il Ritardo, relative valutazioni e monitoraggio

La Società può ritardare, sotto la propria responsabilità, e al fine di non pregiudicare i propri legittimi interessi, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, purché siano soddisfatte tutte le Condizioni per il Ritardo.

Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, la Società può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative a tale processo, ferma restando la necessità che sussistano e si mantengano le Condizioni per il Ritardo, come di seguito precisato.

La valutazione in ordine alla facoltà di ritardare la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata è svolta, con il supporto delle Funzioni Competenti, della funzione Affari Societari e dell'Investor Relator, caso per caso, sotto la

¹ Ai sensi dell'art. 2, par. 1, lett. b), del Regolamento 2015/1055 "Gli emittenti (...) divulgano le informazioni privilegiate con uno strumento tecnico che permette di: (...) (b) comunicare le informazioni privilegiate, direttamente o tramite terzi, ai mezzi di informazione sui quali il pubblico fa ragionevole affidamento per l'effettiva diffusione di tali informazioni. La comunicazione avviene tramite un mezzo elettronico che consente di preservare la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni in fase di trasmissione e indica chiaramente: i) la natura privilegiata delle informazioni comunicate; ii) l'identità dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni: ragione sociale completa; iii) l'identità del notificante: nome, cognome, posizione presso l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni; iv) l'oggetto delle informazioni privilegiate; v) la data e l'ora della comunicazione ai mezzi di informazione".

diretta responsabilità dell'Amministratore Delegato o del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero qualora se ne ravvisi l'opportunità o la necessità, del Consiglio di Amministrazione.

La decisione in ordine all'attivazione del ritardo è di competenza dell'Amministratore Delegato, che provvede altresì all'individuazione dell'inizio del periodo di ritardo e della sua probabile fine.

Verificata la sussistenza delle Condizioni per il Ritardo, depositano presso l'ufficio Affari Societari i documenti sulla base dei quali è stata effettuata la valutazione e che attestano le motivazioni del Ritardo.

Qualora la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia ritardata e la riservatezza delle Informazioni Privilegiate non sia più garantita, la Società comunica il prima possibile al mercato tali Informazioni Privilegiate ai sensi del precedente art. 6 della Procedura.

Nel caso in cui la Società e/o un soggetto che agisca in nome o per conto di Tiscali, comunichino un'Informazione Privilegiata a terzi, nel normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione, la Società ha l'obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico di tale informazione, salvo che la persona che riceve l'Informazione Privilegiata sia tenuta a un obbligo di riservatezza, indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale. Tale obbligo di comunicazione è assolto (i) contemporaneamente alla comunicazione dell'Informazione Privilegiata a terzi, in caso di comunicazione intenzionale, o (ii) tempestivamente, in caso di comunicazione non intenzionale. Ai fini di quanto precede, il soggetto che si accorga di aver comunicato un'Informazione Privilegiata a un soggetto che non sia tenuto a un obbligo di riservatezza informa senza indugio l'Investor Relator e/o la funzione Affari Societari.

La riservatezza delle Informazioni Privilegiate si considera venuta meno anche nel caso in cui una voce ("rumor") si riferisca in modo esplicito a un'Informazione Privilegiata la cui comunicazione sia stata ritardata, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tale informazione non è più garantita.

7.2 Adempimenti relativi al Ritardo

Per il Ritardo dell'Informazione Privilegiata l'Emittente utilizza strumenti tecnici che assicurino l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle informazioni previste dall'articolo 4, par. 1, del Regolamento 2016/1055, di seguito riportate:

- (A) data e ora: (i) della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso l'Emittente; (ii) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata; (iii) della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte dell'Emittente;
- (B) identità delle persone che presso l'Emittente sono responsabili: (i) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di Ritardo e la sua probabile fine; (ii) del monitoraggio continuo delle Condizioni per il Ritardo; (iii) dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata; (iv) della comunicazione alla Consob delle informazioni richieste per il Ritardo e della relativa motivazione da rendere per iscritto all'Autorità;
- (C) prova del soddisfacimento iniziale delle Condizioni per il Ritardo e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di Ritardo, tra cui: (i) barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso l'Emittente, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione; (ii) modalità predisposte per divulgare al più presto le Informazioni Privilegiate non appena non ne sarà più garantita la riservatezza.

L'Amministratore Delegato o il Presidente del Consiglio di Amministrazione garantisce la riservatezza e la segretezza dell'Informazione Privilegiata ritardata, adottando ogni misura che ravvisi idonea, nel caso concreto, ad assicurare il mantenimento della riservatezza, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 4, par. 1, del Regolamento 2016/1055.

A tale scopo informa immediatamente il Soggetto Preposto, dell'attivazione della procedura del Ritardo affinché quest'ultimo provveda: (i) a istituire un'apposita sezione relativa all'Informazione Privilegiata e ad iscrivere nella predetta sezione i soggetti che hanno accesso all'Informazione Privilegiata medesima ai sensi della "Procedura relativa alla tenuta e aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso ad informazioni rilevanti e ad informazioni privilegiate" della Società; nonché (ii) ad avvisare i soggetti iscritti nella predetta sezione e nella Sezione Permanente (come definita ai sensi della "Procedura relativa alla tenuta e aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso ad informazioni rilevanti e ad informazioni privilegiate" della Società) dell'attivazione della procedura del

Ritardo e della necessità di garantire la riservatezza della predetta informazione attraverso uno scrupoloso rispetto delle regole di condotta, come descritte all'articolo 4 del Regolamento 2016/1055 (ove applicabili).

Durante il Ritardo, l'Amministratore Delegato, o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, monitora caso per caso, con il supporto delle Funzioni Competenti, della funzione Affari Societari e dell'Investor Relator

- monitora costantemente la permanenza delle Condizioni per il Ritardo e, in particolare, la riservatezza dell'Informazione Privilegiata la cui comunicazione è stata ritardata;
- può predisporre una bozza di comunicato stampa relativo all'Informazione Privilegiata la cui comunicazione al pubblico è stata ritardata affinché sia garantita la tempestiva pubblicazione dell'informazione medesima nel caso in cui, durante il periodo di ritardo, vengano meno le condizioni che lo abbiano legittimato.

7.2 Notifica del Ritardo

Nel caso in cui sia accertato il venir meno di anche una sola delle Condizioni per il Ritardo (i) l'Informazione Privilegiata deve essere comunicata al pubblico quanto prima possibile e (ii) immediatamente dopo la comunicazione al pubblico, la Società deve effettuare la notifica alla Consob. La riservatezza si considera venuta meno anche nel caso in cui una voce ("rumor") si riferisca in modo esplicito ad un'Informazione Privilegiata la cui comunicazione sia stata ritardata, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tale informazione non è più garantita.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, par. 8, MAR, quando la Società, o un soggetto che agisca in suo nome o per suo conto, comunica un'Informazione Privilegiata a terzi, nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, la Società ha l'obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico di tale informazione, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale, salvo che la persona che riceve l'Informazione Privilegiata sia tenuta a un obbligo di riservatezza, indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale.

Quando la comunicazione di un'Informazione Privilegiata sia stata ritardata ai sensi dell'articolo 7.1 della Procedura, la Società, immediatamente dopo che l'Informazione Privilegiata è stata comunicata al pubblico, notifica tale Ritardo alla Consob e fornisce per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le Condizioni per il Ritardo.

Dalla notifica del Ritardo devono risultare le seguenti informazioni:

- (A) identità dell'Emittente: ragione sociale completa;
- (B) data e ora in cui l'Informazione Privilegiata ha avuto origine;
- (C) identità del notificante: nome, cognome, posizione presso l'Emittente;
- (D) estremi di contatto del notificante: indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali;
- (E) identificazione dell'Informazione Privilegiata interessata dal Ritardo nella divulgazione: (i) titolo dell'annuncio divulgativo; (ii) numero di riferimento, se assegnato dal sistema usato per divulgare le Informazioni Privilegiate; (iii) data e ora della comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico;
- (F) data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata e del momento in cui l'Emittente intende terminare il Ritardo;
- (G) identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico, dei soggetti che assicurano il monitoraggio della permanenza delle condizioni che permettono il ritardo, dei soggetti responsabili della notifica del ritardo alla Consob;
- (H) evidenza del rispetto degli obblighi normativi, ovvero delle modalità utilizzate per prevenire l'accesso a tali Informazioni Privilegiate da parte di soggetti non autorizzati e le disposizioni messe in atto in caso non sia più garantita la confidenzialità di tali Informazioni Privilegiate.

Il Ritardo può trovare applicazione anche con riferimento agli eventi e alle circostanze delle Società Controllate.

8. Rapporti con le Società Controllate

Tiscali può impartire alle Società Controllate le opportune disposizioni affinché queste ultime forniscano tempestivamente tutte le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente e per l'attuazione della Procedura.

9. Violazioni della Procedura e sanzioni

Ferme le sanzioni eventualmente disposte dalle Autorità competenti ai sensi della normativa vigente, in caso di violazione delle disposizioni previste della Procedura da parte dei Destinatari, Tiscali e le Società Controllate possono procedere nei riguardi dei responsabili all'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti di dirigenti o dipendenti), nonché dalla normativa vigente.

Nel caso in cui, a causa del mancato rispetto da parte dei Destinatari delle previsioni della Procedura, dovesse essere contestata alla Società la violazione delle disposizioni normative in materia di *market abuse* o di altre disposizioni normative vigenti ovvero dovessero essere irrogate sanzioni, Tiscali si riserva la facoltà di agire nei confronti dei responsabili per essere tenuta manlevata e indenne nella misura massima consentita ovvero per ottenere il rimborso di ogni spesa e/o onere sostenuti e/o essere risarcita di ogni danno subito.

10. Disposizioni finali

L'Amministratore Delegato può impartire alle Funzioni Competenti direttive funzionali alla corretta attuazione della Procedura.

L'Amministratore Delegato valuta periodicamente l'adeguatezza della Procedura e apporta alla stessa le modifiche e le integrazioni che dovessero rendersi necessarie in esito a provvedimenti normativi o a modifiche organizzative di Tiscali, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.